

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BORMIO MARKETING – ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO INTEGRATO E COMPENSATORIALE" – STRATEGIA D'AREA ALTA VALTELLINA – FONDO COMUNI CONFINANTI - SCHEDA 5.7

Tra

La Comunità Montana Alta Valtellina, con sede in Bormio, Via Roma, 1 - C.F. 92002450143 legalmente rappresentata dal Presidente sig. Raffaele Cola il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente medesimo, autorizzato dalla Giunta Esecutiva;

e

L'Associazione Promozione di Turistica Bormio Marketing, con sede in Bormio, Via Roma, 131/B e C.F. 93021610147, legalmente rappresentata dal Presidente signora Elisa Bonacorsi (di seguito denominata Bormio Marketing);

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", all'articolo 1 ha autorizzato la spesa per assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ed ha previsto che i criteri generali per l'individuazione delle aree interne interessate dai progetti pilota di cui al comma 14 venissero definiti con l'Accordo di partenariato;
- la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 con decisione del 29/10/2014, che prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'art. 174 del TFUE;
- l'Accordo di Partenariato, nell'ambito della strategia nazionale "Aree interne", ha previsto per la Strategia Aree Interne due classi di interventi indirizzati a:
 - Adeguare i servizi essenziali salute, istruzione e mobilità,
 - 2 Attuare progetti di sviluppo locale
 prevedendone il finanziamento attraverso tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE e FEASR) e le risorse stanziare dalla Legge di Stabilità n. 147/2013;
- la Regione Lombardia, con la DGR 2672 del 21 novembre 2014, ha individuato, in considerazione del grado di disagio/perifericità, nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna, le prime due Aree Interne del proprio ambito con le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione di uno specifico programma di interventi, delle relative modalità di esecuzione e dei rispettivi ruoli e competenze;
- gli enti locali interessati, in condivisione con la Regione, hanno quindi svolto le analisi e le valutazioni che hanno poi condotto a redigere il programma integrato di interventi atto a delineare la strategia d'area dell'Alta Valtellina;
- la Regione Lombardia, con D.G.R. 8 febbraio 2016 n.4803 ha dettagliato il quadro finanziario delle risorse a disposizione sui Programmi Operativi Regionali per il Progetto Area Interna Alta Valtellina, le procedure di selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative del progetto;
- il D.d.u.o. n. 3284 del 13 aprile 2016, ha concluso positivamente l'istruttoria preliminare di Regione Lombardia sulla Strategia d'Area Interna Alta Valtellina, per ciascuna scheda di intervento e con le relative prescrizioni;
- La Strategia d'area Alta Valtellina prevede una molteplicità di azioni, la cui attuazione è sostenuta in parte con fondi previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne (Fondi Ministeriali CIPE e fondi FESR, FSE e FEASR

di Regione Lombardia per il periodo 2014/2020) e in parte con finanziamento del Fondo dei Comuni di Confine;

- la Regione Lombardia ha stipulato con il Comune di Valdidentro, nell'anno 2016, la "Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro quale rappresentante e capofila dei comuni dell'area Interna Alta Valtellina per l'attuazione del progetto d'Area Interna" in modo da definire i rapporti tra Regione Lombardia ed il partenariato dell'Area Interna per l'attuazione della Strategia d'Area "Alta Valtellina";
- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia, nell'anno 2016, hanno stipulato la convenzione per l'"Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello "studio di fattibilità traforo dello Stelvio" e del progetto sperimentale "Aree Interne Alta Valtellina" nel territorio della provincia di Sondrio" al fine di coordinare l'attuazione dei progetti strategici inseriti nella Strategia d'Area Alta Valtellina e finanziati con risorse del Fondo Comuni Confinanti e di definire le modalità di utilizzo delle risorse e di monitoraggio dei progetti;
- la Regione Lombardia ha approvato con D.g.r. X/6423 del 03/04/2017 le "Procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti"

CONSIDERATO CHE

- la Bormio Marketing è l'associazione delle Pro Loco di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, tutte appartenenti al territorio dell'Alta Valtellina e tutte emanazione dei rispettivi Comuni, e si configura pertanto quale associazione rappresentativa, di coordinamento e supporto agli enti locali in materia di comunicazione istituzionale del territorio di riferimento secondo principi di sussidiarietà orizzontale;
- la finalità principe della Bormio Marketing è quella di assolvere alla funzione di coordinamento ed indirizzo delle politiche e strategie turistiche del territorio di riferimento, al fine di assicurare una comunicazione istituzionale, integrata e univoca del comprensorio, attraverso azioni mirate, ed eventi che accrescano la visibilità dell'area;
- la Comunità Montana Alta Valtellina è fra i soggetti beneficiari dei fondi della Strategia d'Area Alta Valtellina ed attuatore, fra gli altri, dell'intervento previsto dalla scheda 5.7, inserita nella programmazione e relativa a "Bormio Marketing – Attività di marketing turistico integrato e comprensoriale", che ha una dotazione di risorse pari ad € 5.000.000,00, finanziata per la quota di € 4.000.000,00 da risorse del Fondo Comuni Confinanti e, per la rimanente quota di € 1.000.000,00, a titolo di cofinanziamento tramite risorse del territorio;
- le finalità previste nella scheda e definibili in maniera sintetica come:
 - Comunicare un'immagine univoca del comprensorio, all'interno della quale richiamare molteplici proposte turistiche d'area in capo alle singole APT comunali;
 - Contribuire ad incrementare la visibilità turistica dell'Alta Valtellina a beneficio dell'intero territorio;
 dovranno essere perseguite mediante esecuzione delle seguenti tipologie di attività:
 - sviluppo di un piano di comunicazione istituzionale del territorio e della sua offerta turistica;
 - attuazione del piano di comunicazione istituzionale mediante la realizzazione delle attività che saranno disciplinate nel piano stesso;
 - organizzazione e comunicazione di eventi che abbiano valenza di promozione del turismo a beneficio dell'intero territorio in oggetto;
- tali attività presuppongono il coinvolgimento diretto, da parte dell'ente locale attuatore Comunità Montana Alta Valtellina, di Bormio Marketing, espressamente individuata nella programmazione quale punto di sintesi, riconosciuto dagli attori turistici pubblici e privati del territorio, per le attività di promozione istituzionale del comprensorio del bormiese e riferimento unitario per le azioni di marketing integrato;

- per effetto dell'iter amministrativo sopra riassunto occorre realizzare un'azione sinergica fra la Comunità Montana Alta Valtellina, soggetto attuatore della scheda-intervento in rappresentanza anche dei Comuni, e la Bormio Marketing, soggetto in questo contesto infungibile e deputato ad eseguire le azioni programmate ed a perseguire gli obiettivi condivisi per lo sviluppo socio-economico dell'area;
- il principio di sussidiarietà orizzontale richiamato nell'art. 118, comma 4, della Costituzione italiana ammette che gli enti locali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e viene pertanto legittimata tale iniziativa di collaborazione fra pubblico e privato, alla ricerca di una maggiore efficacia ed efficienza operativa e di un utilizzo oculato delle risorse pubbliche;
- la Legge Regione Lombardia n. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, precisa che:
 - art. 7, comma 1 *"I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla: a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio"*;
 - art.8, comma 2 *"possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato [...] e [...] possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di risorse, infrastrutture e prodotti"* e che tali soggetti, *"liberamente aggregati, devono dotarsi di un coordinatore, pubblico o privato"*;
 - art. 71, comma 2 della legge regionale 27, prevede che *"La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano annuale di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa o ad altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente legge, comprese le pro loco, gli enti locali, le forme di aggregazione e partenariato pubblico e privato."*
 - all'art. 12 comma 1 stabilisce che *"La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio."*
- la Bormio Marketing, associazione di tutte le pro loco presenti nell'ambito, è l'unico organismo che opera in tutti i Comuni interessati (Sondalo, Valdisotto, Valdidentro, Bormio, Valfurva) e non è possibile individuare altri soggetti che svolgano attività di comunicazione istituzionale del territorio ricollegabili a quelle previste nella scheda 5.7;
- le azioni caratterizzanti la succitata scheda 5.7 risultano coincidenti con le attività proprie, già in parte implementate e comunque rientranti fra le finalità istituzionali della Bormio Marketing;

VISTI

- la scheda 5.7. integrata nella Strategia d'Area Alta Valtellina;
- la proposta progettuale "BORMIO MARKETING, Attività di marketing turistico integrato e comprensoriale - Programma attività in attuazione della scheda 5.7 Strategia Alta Valtellina", che costituisce parte integrante della presente convenzione (*allegato 1*), condivisa con la Bormio Marketing al fine di declinare in azioni concrete ed in un programma operativo dettagliato le attività e le finalità della scheda;

**CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che impegna i soggetti firmatari al rispetto di quanto in essa previsto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

2.1 La presente convenzione è volta a disciplinare i rapporti tra la Comunità Montana Alta Valtellina e l'associazione Promozione Turistica Bormio – APT Bormio (di seguito Bormio Marketing) per l'attuazione della scheda 5.7 della Strategia d'Area Alta Valtellina, richiamata in premessa.

2.2 Ai sensi della presente convenzione, l'associazione Bormio Marketing, quale soggetto rappresentativo della realtà economica del comprensorio dell'Alta Valtellina, operante nelle funzioni di coordinamento e supporto agli enti locali in materia di promozione istituzionale del turismo secondo principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione italiana, è individuata quale soggetto incaricato dell'attuazione delle attività di cui alla scheda 5.7.

2.3 Si dà atto che l'associazione Bormio Marketing è stata individuata quale soggetto infungibile per l'esecuzione della attività previste nella presente convenzione ed opererà in supporto agli enti locali del territorio e svolgendo funzioni che sono loro proprie, in forma sussidiaria. Le attività previste dalla scheda rientrano infatti nelle competenze dei comuni ed è previsto vengano esercitate, in via mediata, da un soggetto privato destinatario di risorse pubbliche, rappresentando questa una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico.

2.4 L'associazione Bormio Marketing è tenuta all'attuazione dell'azione 5.7 che prevede risorse pari a € 5.000.000,00, dei quali fino a € 4.000.000,00 di contributo stanziato attraverso il Fondo dei Comuni Confinanti e € 1.000.000,00 quale cofinanziamento da risorse degli Enti locali (Comuni di Sondalo, Valdisotto, Valdidentro, Bormio e Valfurva). Tali risorse vengono quindi destinate all'associazione Bormio Marketing secondo le modalità e i criteri qui di seguito fissati. In particolare si precisa che tali risorse sono assegnate per lo sviluppo del progetto di sviluppo in oggetto e che, pertanto, non potranno essere destinate ad attività di gestione ordinaria della Bormio Marketing.

Art. 3 - Durata della convenzione

3.1 La presente convenzione avrà effetto a far data dalla stipula, sino a tutto l'anno 2022, previsto quale termine per l'attuazione del progetto condiviso e, comunque, fino alla completa attuazione ed alla regolare rendicontazione delle spese relative.

3.2 Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti tramite comunicazione scritta e previa autorizzazione del Fondo Comuni di Confine.

Art. 4 - Impegni di Bormio Marketing

4.1 La Bormio Marketing si impegna ad attuare le azioni e a perseguire gli obiettivi fissati dalla succitata scheda 5.7 mediante esecuzione integrale, nel rispetto delle cronoprogramma concordato, del progetto "Bormio Marketing – Attività di marketing turistico integrato e comprensoriale" allegato al presente accordo.

4.2 La Bormio Marketing, con riferimento all'impiego dei fondi assegnati dalla Comunità Montana con la presente convenzione, dichiara di svolgere esclusivamente attività di comunicazione istituzionale, e che le risorse derivanti da tale contribuzione verranno interamente impiegate nell'ambito dell'attività statutarie con benefici non rivolti a singoli soggetti economici oppure a raggruppamenti che non coinvolgano, per la tipologia interessata, la totalità degli operatori dell'area interna, ma ricadenti sull'intero sistema economico dell'Alta Valtellina sotto forma di promozione istituzionale del territorio e delle sue risorse.

4.3 La Bormio Marketing, nella gestione delle attività di progetto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo di risorse pubbliche e ad improntare ai criteri fissati dalle norme per gli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) i procedimenti per l'acquisizione di beni, lavori, forniture e consulenze, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento ed adeguata pubblicità ed a criteri di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità le procedure di selezione del personale che dovranno svolgersi con la modalità della selezione pubblica in base alla normativa in vigore.

Nell'eventualità di finanziamento di eventi con i fondi del progetto, gli stessi non potranno fruire di contributo pubblico per una quota superiore al 50% delle spese relative.

4.4 La Bormio Marketing si impegna a presentare annualmente alla Comunità Montana, uno specifico piano previsionale dell'attività e della spese, secondo quanto previsto al successivo art. 6.

4.5 La Bormio Marketing si impegna a rendicontare alla Comunità Montana le spese sostenute risorse assegnate per l'esecuzione del progetto, mettendo a disposizione della Comunità Montana e del Fondo Comuni Confinanti tutta la documentazione a tale scopo necessaria, secondo quanto previsto al successivo art. 8. Tale documentazione dovrà altresì essere resa disponibile anche a Regione Lombardia, al fine delle previste attività di controllo.

4.6 La Bormio Marketing si impegna a far inserire, con le opportune modalità compatibili con la loro veste grafica e la loro struttura, nei materiali di informazione, comunicazione e promozione del progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del logo del Fondo.

Art.5 - Impegni della Comunità Montana Alta Valtellina

5.1 La Comunità Montana Alta Valtellina supporterà le attività della Bormio Marketing per l'attuazione della presente convenzione, assicurando la piena collaborazione e la sollecita gestione degli adempimenti formali e procedurali necessari mediante i propri uffici.

5.2 La Comunità Montana Alta Valtellina disporrà l'assegnazione alla Bormio Marketing delle risorse di cui al punto 2.4, impegnandosi a rispettare i tempi di erogazione dei fondi, sulla base degli stati di avanzamento previsti dalla Convenzione stipulata fra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti nel contesto della Strategia d'Area Alta Valtellina.

Art. 6 – Modello Organizzativo

6.1 Ai fini della supervisione dell'attuazione delle attività previste dalla presente convenzione, la Comunità Montana, prima di attivare le azioni previste nel progetto, costituisce un proprio Comitato di Controllo al quale Bormio Marketing è tenuta a presentare, su base annua, entro il mese di settembre con riferimento all'anno successivo, un dettagliato programma previsionale delle attività e della spesa, volto a declinare puntualmente le azioni previste per la realizzazione delle finalità di promozione istituzionale del comprensorio e il relativo budget. Per il primo anno il programma di attività è presentato entro un mese dalla stipula della presente convenzione.

6.2 Compito del Comitato di Controllo quello di verificare la coerenza e la corrispondenza delle attività proposte rispetto alle finalità della scheda 5.7, con la facoltà di proporre eventuali richieste di integrazione o modifica, volte ad assicurare la piena coerenza tra le finalità del progetto e le relative azioni attuative. Compito del Comitato di Controllo è, inoltre, quello di disporre di un programma previsionale annuale di spesa, che verrà poi utilizzato dallo stesso come base di riferimento per la verifica a consuntivo della rendicontazione delle spese che sarà prodotta da Bormio Marketing.

6.3 Il Comitato di Controllo è istituito presso la Comunità Montana, con deliberazione della Giunta Esecutiva, ed è composto da due tecnici interni alla dotazione di personale dell'ente con competenze amministrative e contabili e da un operatore dell'assistenza tecnica attiva sulla Strategia Aree Interne.

Art.7 – Flussi finanziari

7.1 La Comunità Montana trasferirà alla Bormio Marketing le risorse via via erogate dal Fondo dei Comuni di Confine, in ottemperanza alle disposizioni previste dalle "Procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti", approvate con D.g.r. X/6423 del 03/04/2017 ed eventuali modifiche che dovessero essere successivamente apportate (*allegato 2*).

7.2 In riferimento alla succitata D.g.r. X/6423 si richiamano in particolare i punti 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 "Procedura interna per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni di Confine", che costituisce parte integrante della presente convenzione.

7.3 La quota di fondi pari a 1.000.000,00 € prevista quale cofinanziamento dal territorio per il progetto verrà erogata, con modalità da definirsi, dagli enti interessati (Comuni di Sondalo, Valdisotto, Valdidentro, Bormio e Valfurva) a Bormio Marketing, che la renderà alla Comunità Montana secondo i criteri fissati dalla presente convenzione.

Art.8 – Rendicontazione delle spese

8.1 La Bormio Marketing renderà alla Comunità Montana Alta Valtellina le spese sostenute nell'ambito della presente convenzione, ad eccezione degli oneri relativi alle spese di personale e non finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, che andranno rendicontati ai Comuni interessati alla loro copertura, e sarà responsabile per la correttezza e veridicità delle rendicontazioni che produrrà in corso di attuazione del programma. Resta inteso che tali spese dovranno trovare idonea corrispondenza nelle registrazioni contabili della Bormio Marketing e che dovranno essere asseverate dal revisore contabile dell'Associazione. Si dà atto che per il regime fiscale della Bormio Marketing l'IVA non viene compensata ed è pertanto riconosciuta come costo rendicontabile.

8.2 La Bormio Marketing è tenuta a rispettare le modalità di rendicontazione previste dal Fondo dei Comuni di Confine sull'utilizzo delle risorse assegnate per l'esecuzione del progetto, mettendo a disposizione della Comunità Montana tutta la documentazione a tale scopo necessaria.

8.3 Nel caso di valutazione di inammissibilità della spesa rendicontata da parte del Fondo dei Comuni di Confine e di contestuale rimodulazione del contributo previsto, la Comunità Montana procederà a rimodulare conseguentemente le risorse destinate a Bormio Marketing.

Art.9 – Recesso anticipato

9.1 La Comunità Montana Alta Valtellina si riserva la facoltà di recesso anticipato della presente convenzione nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni tali da impedire la corretta attuazione delle attività in oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel caso di scioglimento dell'Associazione Bormio Marketing, di utilizzo improprio delle risorse assegnate tramite la presente convenzione, di ritardi nell'attuazione delle attività tali da pregiudicarne la corretta attuazione del piano, mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa sugli appalti, ecc.

9.2 Resta inteso che, in caso di recesso anticipato, verranno riconosciute a Bormio Marketing esclusivamente le risorse relative all'attività svolta fino al momento dello scioglimento della presente convenzione e riconosciute dal Fondo dei Comuni di Confine.

Art.10 Norme finali

10.1 Per ogni aspetto non esplicitamente regolato dalla presente convenzione, ivi comprese le controversie che potessero insorgere, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Per la Comunità Montana Alta Valtellina – Raffaele Cola (sottoscritta con firma digitale)

Per l'Associazione Promozione Turistica Bormio Marketing – Elisa Bonacorsi (sottoscritta con firma digitale)